



Polizia di Stato



Convenzione

tra

*Il Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza*

e

Ferrovie dello Stato S.p.A.

Palazzo Viminale, 7 novembre 2007



Polizia di Stato



CONVENZIONE

tra

il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Prefetto dr. Antonio Manganelli, con sede in Roma, Piazza del Viminale n.1, C.F. n. 80202230589 ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione

e

Ferrovie dello Stato S.p.A. – Società con Socio Unico (di seguito “GRUPPO FS”), in persona dell'Amministrazione Delegato, Ing. Mauro Moretti, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), Cod. Fisc. e P. Iva n. 06359501001 – R.E.A. n. 962805 ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione

PREMESSO

- che con R.D. 15 giugno 1905 n. 259 è stata istituita l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- che con Legge 17 maggio 1985 n.210 è stato istituito l'Ente Ferrovie dello Stato;
- che l'art. 1 del decreto legge 5 dicembre 1991, n.386, convertito dalla Legge 29 gennaio 1992, n. 35 ha previsto che le aziende autonome statali potessero essere trasformate in società per azioni;
- che l'art. 18 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.359, ha demandato al C.I.P.E. la trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici;
- che con successiva deliberazione del C.I.P.E. del 12 agosto 1992 l'Ente Ferrovie dello Stato è stato trasformato in società per azioni;
- che con atto di concessione 138T D.M. 31 ottobre 2000 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha affidato a “Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti e Servizi per Azioni” la concessione dei servizi e delle attività relative all'esercizio del servizio ferroviario di trasporto pubblico già di pertinenza dell'Ente Ferrovie dello Stato;
- che nel dicembre 2000 è stata costituita Ferrovie dello Stato Holding S.r.l., trasformata nel luglio 2001 in Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- che nel giugno 2000 è stata costituita la Società Trenitalia S.p.A per il trasporto dei viaggiatori e delle merci;
- che nel luglio 2001 è stata costituita la Società Rete Italiana S.p.A. che opera in regime di concessione pubblica in forza dell'atto di concessione, in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;



Polizia di Stato

- che, in virtù delle disposizioni del D.M. 30 marzo 1920, del D.M. 2 agosto 1977, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, nonché del D.M. 16 marzo 1989, e successive modifiche, la Specialità di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato (di seguito "Polizia Ferroviaria") è l'organo al quale compete, in via permanente, di assicurare la prevenzione e repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini in ambito ferroviario;
- che l'articolo 11 del D.Lgs. C.P.S. 10 luglio 1947 n. 687, ratificato con legge 7 aprile 1956, n. 561, attribuisce all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, l'onere di provvedere d'intesa con il Ministro dell'Interno all'accasermamento del personale assegnato ai servizi di Polizia Ferroviaria;
- che l'articolo 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150 prevede che le spese occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei posti di Polizia Ferroviaria, nonché quelle per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, siano a carico di quest'ultima;
- che l'art. 1-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, prevede che la pubblica amministrazione nell'adozione di atti di natura non autoritativa, può agire secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente;
- che le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Efficacia delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione a tutti gli effetti di legge.

Articolo 2

(Corresponsione delle indennità)

1. Il Gruppo FS, per i servizi di specialità svolti dalla Polizia Ferroviaria, si impegna nei confronti del Ministero dell'Interno a:
 - a) corrispondere per il personale Polfer che effettua l'attività di presenziamento nelle stazioni e/o negli impianti ferroviari un'indennità per i servizi di vigilanza diurna e notturna;
 - b) corrispondere per il personale Polfer che effettua servizio a bordo treno un'indennità di scorta.
2. In presenza di specifiche e particolari esigenze di servizio e nei casi in cui sia necessario potenziare l'attività di prevenzione e contrasto a particolari fenomeni



Polizia di Stato

criminosi, il Comitato ristretto, previsto all'art. 3 della presente Convenzione, potrà concordare una diversa misura dell'indennità di vigilanza impianti e di scorta, in funzione delle conseguenti modalità operative e secondo i dati legati all'andamento dei fenomeni criminosi e/o ai flussi dei passeggeri.

L'indennità di scorta non viene, comunque, corrisposta nel caso di missioni per indagini di Polizia Giudiziaria, per visite ispettive e per la consegna di corrispondenza.

3. Le misure dell'indennità di cui al comma 1 lettera a) con la presente Convenzione sono così disciplinate:
- indennità di vigilanza diurna (dalle ore 06.00 alle ore 22.00): all'importo di €0,31 l'ora viene aggiunto l'importo di €0,69 l'ora per un totale di €1,00 l'ora;
 - indennità di vigilanza notturna (dalle ore 22.00 alle ore 06.00): all'importo di €0,77 l'ora viene aggiunto l'importo di €1,73 l'ora per un totale di €2,50 l'ora.

A tal fine le parti si danno reciproco atto che l'indennità di vigilanza viene corrisposta esclusivamente agli operatori Polfer che effettuano presenza costante e visibile in ambito siti ferroviari: sale operative, marciapiedi, gallerie gommate, scali merci, parchi materiali rotabili, platee lavaggi e lungo linea con particolare riguardo agli obiettivi sensibili per la circolazione ferroviaria su ampie aree geografiche nazionali quali Stazioni Comando Controllo (SCC).

4. La misura dell'indennità di cui al comma 1 lettera b) con la presente Convenzione è così disciplinata:
- indennità di scorta: all'importo di €1,22 l'ora viene aggiunto l'importo di €1,28 l'ora per un totale di €2,50 l'ora;
 - indennità di scorta per servizi effettuati sui treni dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e dalle 04,00 alle 08,00: all'importo di €1,22 l'ora viene aggiunto l'importo di €2,78 l'ora per un totale di €4,00 l'ora;
 - indennità di scorta forfettaria, quantificata in €100 pro capite, per il personale che effettua scorta sui treni a lunga percorrenza nel corso della fascia notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) per orario di lavoro non inferiore alle 5 ore consecutive a bordo dello stesso treno.
5. Tutte le indicate indennità, al lordo delle ritenute di legge, saranno corrisposte sulla base di un report analitico mensile, elaborato a cura dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria.
6. Le somme per il pagamento delle predette indennità verranno corrisposte dal Gruppo FS al Ministero dell'Interno.



Polizia di Stato

7. Il Ministero dell'Interno assicura il servizio svolto a bordo treno per almeno il 20% dei treni notte a lunga percorrenza.

Inoltre, al fine di garantire, nella misura massima possibile, la tutela del diritto di mobilità il Ministero dell'Interno si impegna a utilizzare maggiori risorse laddove maggiori e costanti sono gli afflussi di viaggiatori e più elevati i volumi di traffico ferroviario, anche prevedendo la chiusura dei posti Polfer non produttivi.

8. Il Ministero dell'Interno, al fine di ridurre i tempi di interruzione della linea ferroviaria causati da incidenti mortali in tale sede avvenuti, effettua corsi per l'effettuazione di sopralluoghi di Polizia Scientifica per ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti alla Specialità. Il Gruppo Ferrovie dello Stato provvede a fornire il materiale tecnico adeguato all'espletamento della particolare attività.

Articolo 3

(Comitato Ristretto e Scambi informativi)

1. Le Parti si impegnano, per il raggiungimento del comune scopo di un più elevato standard di sicurezza, a scambiarsi le informazioni disponibili sui fenomeni destinati ad incidere sulla sicurezza in ambito ferroviario ivi comprese la mobilità delle tifoserie sportive e su quelli che riguardano ogni altro importante flusso di viaggiatori.
2. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione viene istituito un Comitato ristretto, cui partecipano il Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria ed il Direttore della Direzione Protezione Aziendale del Gruppo FS - o loro delegati - eventualmente accompagnati da rappresentanti di altre strutture del Gruppo FS, per l'analisi dei problemi della sicurezza in ambito ferroviario e delle questioni ad essa connesse. Il Comitato ristretto si riunirà mensilmente per fornire al Servizio Polizia Ferroviaria le informazioni necessarie per elaborare mirate strategie di contrasto ai fenomeni criminosi verificatisi in ambito ferroviario nonché per pianificare servizi di vigilanza impianti e di scorta dei treni di cui ai punti 3), 4) e 7) del precedente art. 2 in ragione di puntuali analisi svolte dal Servizio Polizia Ferroviaria e dalla Direzione Protezione Aziendale del Gruppo F.S..
3. Sono istituiti a livello compartimentale Comitati ristretti periferici, composti dai Dirigenti dei Compartimenti Polfer - o loro sostituti - e dai Responsabili di Protezione Aziendale del Gruppo FS, che si possono avvalere di altre strutture periferiche competenti per le problematiche da trattare.
I suddetti Comitati, che si riuniscono con cadenza almeno mensile, riporteranno gli esiti degli incontri, con le conseguenti indicazioni o priorità, al Comitato ristretto a livello centrale di cui al presente articolo.



Polizia di Stato

4. Il Servizio di Polizia Ferroviaria comunicherà mensilmente per iscritto al Gruppo FS i dati statistici relativi ai reati commessi.

Articolo 4 (Durata)

1. La presente Convenzione ha durata annuale con possibilità di rinnovo tacito fino a anni 4.
2. L'eventuale mancato rinnovo deve essere manifestato alla controparte per iscritto con almeno un mese di preavviso.

Articolo 5 (Revisioni)

1. Le Parti si impegnano ad esaminare annualmente lo stato di applicazione della Convenzione, apportando per iscritto eventuali rettifiche.

Articolo 6 (Deposito cauzionale)

1. Tenuto conto della notoria solidità finanziaria, il Gruppo FS è esonerato dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7 (Rapporti tra le parti)

1. Per l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, i rapporti si svolgeranno tra la Direzione Protezione Aziendale del Gruppo FS ed il Servizio Centrale di Polizia Ferroviaria.
2. Tutte le questioni connesse alle attività operative per l'esecuzione della Convenzione sono demandate per il Gruppo FS alle strutture di Protezione Aziendale di RFI e di Trenitalia; per il Servizio di Polizia Ferroviaria ai Compartimenti Polfer.

Articolo 8 (Clausola compromissoria)

1. Per qualsiasi controversia compromettibile in arbitri che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, le Parti daranno corso a un preventivo tentativo di composizione amichevole. La composizione amichevole dovrà avvenire entro trenta giorni dall'invio della relativa raccomandata A/R inviata da una parte all'altra e dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti stesse.



Polizia di Stato

In difetto di composizione amichevole, qualsiasi controversia compromettibile in arbitri concernente la validità, l'esecuzione, la risoluzione della presente convenzione sarà risolta, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile, da un collegio arbitrale composto di tre membri. La parte che intende instaurare il giudizio arbitrale dovrà contestualmente designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte insieme alla domanda arbitrale. La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà nominare un secondo arbitro, entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica dell'attore. I due arbitri così nominati designeranno di comune accordo un terzo arbitro, che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, entro trenta giorni successivi alla data della nomina del secondo arbitro. Nel caso in cui la parte convenuta non nomini il secondo arbitro nel periodo stabilito e/o nell'ipotesi in cui i due arbitri come sopra non trovino un accordo sulla nomina del Presidente del Collegio arbitrale entro il periodo prestabilito, il secondo e/o terzo arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma.

2. Gli arbitri decideranno in modo rituale e secondo diritto.
3. La sede dell'arbitrato sarà Roma, nel luogo che sarà stabilito dal Presidente del Collegio arbitrale.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

La presente Convenzione vincola le parti una volta sottoscritta e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La presente convenzione è composta di n. 6 pagine, redatta in due originali una per ciascuna delle parti.

Roma, 7 Novembre 2007

Per il Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Antonio Manganelli

Per le Ferrovie dello Stato S.p.A
L'Amministratore Delegato
Mauro Moretti